

FRONTESPIZIO PROTOCOLLO GENERALE

AOO: DA

REGISTRO: Protocollo generale

NUMERO: 0000702

DATA: 15/01/2024

OGGETTO: invio delibera n. 322 del 27/12/2023 per adempimento pubblicazione su profilo committente e su link: <https://www.ior.it/avvisi-beni/affidamento-concessione-gratuita-di-suolo-pubblico-installazione-e-gestione-di>

SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE DA:

Gerardo Bellettato

CLASSIFICAZIONI:

- [05-01]


DOCUMENTI:

File	Firmato digitalmente da	Hash
PG0000702_2024_Lettera_firmata.pdf:	Bellettato Gerardo	EBC9648B7923A563DE3BDE7C8C04B682 CC7BE45581465FCE496F8B403BEFD5B2
PG0000702_2024_Allegato1.pdf:		6F6A568E302FD1173F58693FDBE6D8C56 AD616B513465539F2C44F4FB56CB55D



L'originale del presente documento, redatto in formato elettronico e firmato digitalmente e' conservato a cura dell'ente produttore secondo normativa vigente.

Ai sensi dell'art. 3bis c4-bis Dlgs 82/2005 e s.m.i., in assenza del domicilio digitale le amministrazioni possono predisporre le comunicazioni ai cittadini come documenti informatici sottoscritti con firma digitale o firma elettronica avanzata ed inviare ai cittadini stessi copia analogica di tali documenti sottoscritti con firma autografa sostituita a mezzo stampa predisposta secondo le disposizioni di cui all'articolo 3 del Dlgs 39/1993.



FRONTESPIZIO DELIBERAZIONE

AOO: DA

REGISTRO: Deliberazione

NUMERO: 0000322

DATA: 27/12/2023 18:05

OGGETTO: AFFIDAMENTO DI CONCESSIONE GRATUITA DI OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO PER L'INSTALLAZIONE E LA GESTIONE DI INFRASTRUTTURE DI RICARICA ELETTRICA PER AUTOVEICOLI NEI PARCHEGGI DELL'ISTITUTO ORTOPEDICO RIZZOLI. CONCESSIONARIO: ENEL X MOBILITY S.R.L. DURATA: ANNI 10.

SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE DA:

Il presente atto è stato firmato digitalmente da Campagna Anselmo in qualità di Direttore Generale
Con il parere favorevole di Damen Viola - Direttore Sanitario
Con il parere favorevole di Cilione Giampiero - Direttore Amministrativo

Su proposta di Gerardo Bellettato - Patrimonio ed Attivita' Tecniche che esprime parere favorevole in ordine ai contenuti sostanziali, formali e di legittimità del presente atto

CLASSIFICAZIONI:

- [05-01]

DESTINATARI:

- Collegio sindacale
- Patrimonio ed Attivita' Tecniche

DOCUMENTI:

File	Firmato digitalmente da	Hash
DELI0000322_2023_delibera_firmata.pdf	Bellettato Gerardo; Campagna Anselmo; Cilione Giampiero; Damen Viola	8D3720154BF43D37C634D08C9C21A6164 0443DE1D96811AF12D34A18F329E00F
DELI0000322_2023_Allegato1.pdf:		10375FBFBCBF96C83E40EE67F40C89E5 2C24030A79DEEAC6960365D8A2C54E4B
DELI0000322_2023_Allegato2.pdf:		1172185F924D4228D450A9F36011EF7FD 1EF4766D533C697F46D35D8B1970F4D



L'originale del presente documento, redatto in formato elettronico e firmato digitalmente e' conservato a cura dell'ente produttore secondo normativa vigente.

Ai sensi dell'art. 3bis c4-bis Dlgs 82/2005 e s.m.i., in assenza del domicilio digitale le amministrazioni possono predisporre le comunicazioni ai cittadini come documenti informatici sottoscritti con firma digitale o firma elettronica avanzata ed inviare ai cittadini stessi copia analogica di tali documenti sottoscritti con firma autografa sostituita a mezzo stampa predisposta secondo le disposizioni di cui all'articolo 3 del Dlgs 39/1993.



DELIBERAZIONE

OGGETTO: AFFIDAMENTO DI CONCESSIONE GRATUITA DI OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO PER L'INSTALLAZIONE E LA GESTIONE DI INFRASTRUTTURE DI RICARICA ELETTRICA PER AUTOVEICOLI NEI PARCHEGGI DELL'ISTITUTO ORTOPEDICO RIZZOLI. CONCESSIONARIO: ENEL X MOBILITY S.R.L. DURATA: ANNI 10.

IL DIRETTORE GENERALE

Premesso che:

- l'Istituto Ortopedico Rizzoli, con delibera n. 26 del 07/02/2022 avviava una procedura per l'affidamento in concessione gratuita del suolo pubblico per l'installazione e la gestione di infrastrutture di ricarica elettrica per autoveicoli nei parcheggi dell'Istituto Ortopedico Rizzoli secondo quanto individuato nella relazione tecnico descrittiva di cui al P.G. n. 702 del 17/01/2022 agli atti dell'Ente;
- con la delibera in parola veniva approvato anche il relativo bando e lo schema di contratto;
- all'esito della procedura, con delibera n. 206 del 03/08/2022 veniva affidata la concessione gratuita del suolo pubblico necessario all'installazione e alla gestione di infrastrutture di ricarica elettrica alla DUFERCO ENERGIA SPA (risultata migliore offerente), con sede in Via Paolo Imperiale n. 4, 16126 Genova, codice fiscale 03544070174 e P.IVA 01016870329;

Dato atto che:

con P.G. n. 382 del 11/01/2023 DUFERCO ENERGIA SPA comunicava a IOR l'impossibilità, a seguito di successivi approfondimenti, di presentare una proposta progettuale, anche parziale, conforme ai requisiti del bando;

il RUP, Roberto Mascherini, preso atto della rinuncia di Duferco, provvedeva a richiedere al secondo soggetto in graduatoria (prot. 7089 del 04/05/2023) ad Enel X Mobility s.r.l., società con unico socio soggetta a direzione e coordinamento di Enel S.p.A., con sede legale in Roma, Viale di Tor di Quinto 45/47, Codice Fiscale 14553401002, P. IVA Gruppo Enel 15844561009, la disponibilità all'installazione e alla gestione delle infrastrutture di ricarica elettrica;

Verificata l'impossibilità di installare le infrastrutture di ricarica presso il centro di Ricerca dell'Istituto per motivi tecnici emersi a seguito di approfondimenti successivi all'emissione del bando;

Vista la bozza di progetto presentata da Enel X che prevede l'installazione di sole n. 2 infrastrutture di ricarica nella zona del Pronto Soccorso della sede ospedaliera in via Giulio Cesare Pupilli;



Considerato che l'Istituto Ortopedico Rizzoli è interessato a valorizzare l'aspetto ambientale e di vivibilità degli spazi pubblici aziendali ed in tale contesto a promuovere la fornitura e posa in opera di torrette per la ricarica elettrica degli autoveicoli;

Verificato da parte del RUP che il progetto e il protocollo d'intesa sottoposti da Enel X all'Istituto rispondono all'interesse della Stazione Appaltante;

Su proposta del Direttore della Struttura complessa Patrimonio e Attività Tecniche Ing. Gerardo Bellettato;

Delibera

1. di revocare l'affidamento in concessione gratuita del suolo pubblico IOR di cui alla delibera n. 206 del 03/08/2022 a DUFERCO ENERGIA SPA;
2. di affidare, in parziale modifica del progetto e dello schema di contratto iniziale, la concessione gratuita a Enel X Mobility s.r.l. del suolo pubblico necessario all'installazione e la gestione di n. 2 infrastrutture di ricarica elettrica per autoveicoli nel parcheggio dell'Istituto Ortopedico Rizzoli, nella zona del Pronto Soccorso della sede ospedaliera in via Giulio Cesare Pupilli;
3. di approvare lo schema di protocollo d'intesa e lo stato di progetto allegati alla presente delibera;
4. di dare atto che la concessione avrà durata decennale a decorrere dalla sottoscrizione del Protocollo e che il rapporto tra l'Istituto ed Enel X sarà disciplinato dal protocollo d'intesa;
5. di delegare il Direttore della Struttura Complessa Patrimonio e Attività Tecniche alla sottoscrizione del Protocollo d'Intesa.

Responsabile del procedimento ai sensi della L. 241/90:

Vincenzo Maiolino

PROTOCOLLO D'INTESA
PER LA REALIZZAZIONE DI UNA RETE DI RICARICA

Tra

Enel X Mobility s.r.l., società con unico socio soggetta a direzione e coordinamento di Enel S.p.A., con sede legale in Roma, Viale di Tor di Quinto 45/47, Codice Fiscale 14553401002, P. IVA Gruppo Enel 15844561009, rappresentata dall'Ing. Federico Caleno, in qualità di Amministratore unico (di seguito, “**Enel X**”);

– da una parte –

E

Istituto Ortopedico Rizzoli (IOR) con sede legale in Bologna alla via di Barbiano n. 1/10, codice fiscale 00302030374 in questo atto rappresentata dall'Ing. Gerardo Bellettato, direttore della Struttura Complessa Patrimonio e Attività Tecniche, a ciò delegato con delibera n.
(di seguito, il “**I.O.R**”)

– dall'altra parte –

di seguito definite congiuntamente le “**Parti**” e disgiuntamente la “**Parte**”.

PREMESSO CHE

- La mobilità urbana rappresenta, per l'Unione Europea, un fattore di crescita e occupazione, oltre che un presupposto indispensabile per una politica di sviluppo sostenibile, tanto che la Commissione Europea ha adottato nel 2011 il “Libro Bianco - Tabella di marcia verso uno spazio unico europeo dei trasporti - Per una politica dei trasporti competitiva e sostenibile” allo scopo di promuovere il dibattito sui grandi temi e criticità della mobilità e ricercare, in collaborazione con tutte le parti interessate, soluzioni efficaci e percorribili per lo sviluppo di sistemi di mobilità sostenibile;
- In tutta Europa il trasporto continua a contribuire all'inquinamento atmosferico, all'aumento delle emissioni di gas serra e a numerosi impatti ambientali, come è evidenziato sin dal 2011 nel rapporto dell'European Environment Agency TERM 2011 (Transport and Environment Reporting Mechanism) “Transport indicators tracking progress towards environmental targets in Europe” e aggiornato nel rapporto TERM 2022 “Decarbonising road transport — the role of vehicles, fuels and transport demand”

- Il 28 aprile 2010 la Commissione europea ha inviato una comunicazione agli Stati membri – COM (2010)186 – sollecitando interventi di riduzione delle emissioni nocive nell’atmosfera e di ammodernamento dei sistemi stradali urbani ed extra-urbani ed indicando la realizzazione di reti infrastrutturali per la ricarica di veicoli elettrici sui territori nazionali come obiettivo prioritario e urgente nell’ottica di tutelare la salute e l’ambiente;
- La Legge 7 agosto 2012, n. 134 ha previsto, al Capo IV bis, disposizioni finalizzate a favorire lo sviluppo della mobilità sostenibile, attraverso misure volte a favorire la realizzazione di reti infrastrutturali per la ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica e la sperimentazione e la diffusione di flotte pubbliche e private di veicoli a basse emissioni complessive, con particolare riguardo al contesto urbano, nonché l’acquisto di veicoli a trazione elettrica o ibrida;
- Il Piano Nazionale Infrastrutturale per la ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica (approvato il 9 luglio 2013 ai sensi dell’art. 17-septies della succitata Legge n. 134/2012) e suoi successivi aggiornamenti definisce le linee guida per garantire lo sviluppo unitario del servizio di ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica nel territorio nazionale, sulla base di criteri oggettivi che tengono conto dell’effettivo fabbisogno presente nelle diverse realtà territoriali, valutato sulla base dei concorrenti profili della congestione di traffico veicolare privato, della criticità dell’inquinamento atmosferico e dello sviluppo della rete stradale urbana ed extraurbana e di quella autostradale; Il 25 gennaio 2013 la Commissione europea ha emanato una proposta di “Direttiva sulla realizzazione di una infrastruttura per i combustibili alternativi”;
- La proposta di Direttiva suddetta contemplava un elenco organico di misure volte a promuovere la diffusione sul mercato europeo dei combustibili alternativi, integrando altre politiche mirate a ridurre il consumo di petrolio e le emissioni di gas serra nel settore dei trasporti;
- L’assenza di un’infrastruttura per i combustibili alternativi e di specifiche tecniche comuni per l’interfaccia veicolo-infrastruttura era considerata un ostacolo notevole alla diffusione sul mercato dei combustibili alternativi e alla loro accettazione da parte dei consumatori;
- La Direttiva 2014/94/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 22 ottobre 2014 sulla realizzazione di un’infrastruttura per i combustibili alternativi, recepita con D. Lgs. 257/2016, stabilisce un quadro comune di misure per la realizzazione di un’infrastruttura per i combustibili alternativi nell’Unione per ridurre al minimo la dipendenza dal petrolio e attenuare l’impatto ambientale nel settore dei trasporti.
- La Direttiva 2014/94/UE stabilisce, altresì, requisiti minimi per la costruzione dell’infrastruttura per i combustibili alternativi, inclusi i punti di ricarica per veicoli elettrici e i punti di

rifornimento di gas naturale (GNL e GNC) e idrogeno, da attuarsi mediante i quadri strategici nazionali degli Stati membri, nonché le specifiche tecniche comuni per tali punti di ricarica e di rifornimento, e requisiti concernenti le informazioni agli utenti;

- L'elettricità è un combustibile pulito, idoneo in particolare a favorire la diffusione, negli agglomerati urbani, dei veicoli ad alimentazione elettrica, compresi quelli a due ruote, con vantaggi in termini di miglioramento della qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento acustico;
- Enel X è in possesso di “garanzia di origine di elettricità prodotta da fonti energetiche rinnovabili”. Il 100% dell'energia elettrica approvvigionata per la fornitura dei Siti nella sua titolarità, è certificata prodotta da impianti a fonte rinnovabile. L'elettricità così garantita è prodotta da fonti energetiche rinnovabili ai sensi del Decreto Legislativo 29 dicembre 2003, n. 387- Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità.
- Le Parti considerano obiettivi prioritari il risanamento e la tutela della qualità dell'aria, tenuto conto delle importanti implicazioni sulla salute dei cittadini e sull'ambiente;
- Le Parti riconoscono che la mobilità elettrica presenta grandi potenzialità in termini di riduzione dell'inquinamento sia atmosferico che acustico e offre la possibilità di numerose applicazioni a livello cittadino, tra le quali la mobilità privata su due e quattro ruote, il trasporto pubblico, la logistica, la gestione delle flotte;
- Enel X considera la mobilità elettrica una significativa opportunità per lo sviluppo sostenibile nel settore dei trasporti e ha avviato un ampio programma di ricerca e di investimenti al fine di supportarne l'affermazione e la crescita nel medio termine;
- La *business line* di Enel X ha ideato un sistema di infrastrutture intelligenti per la ricarica dei veicoli elettrici composto da diversi modelli che spaziano dalla ricarica in AC a quella in DC fornendo soluzioni adeguate a diverse tipologie di siti.
- Tutti i modelli di cui sopra sono gestiti con le più avanzate tecnologie informatiche per il controllo e la gestione remota in grado di rispondere alle attuali e future esigenze di una mobilità urbana evoluta e sostenibile.
- Il 19 novembre 2019 Enel X ha siglato un Protocollo d'Intesa con Anglat (Associazione Nazionale Guida Legislazioni Andicappati Trasporti) a valle del quale sono state sviluppate soluzioni tecnologiche per la ricarica dei veicoli elettrici fruibili da parte di persone con

disabilità. Gli stalli delle stazioni di ricarica sono stati ripensati secondo i criteri dello Universal Design, la metodologia progettuale che ha come obiettivo la progettazione e la realizzazione di edifici, prodotti e ambienti che siano accessibili a tutte le persone.

**Tutto ciò premesso e considerato, le Parti come sopra rappresentate
convengono quanto segue:**

1. PREMESSE

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Protocollo di Intesa.

2. OGGETTO

Con il presente Protocollo (di seguito, il “**Protocollo**”), le Parti intendono disciplinare i reciproci impegni in merito alla realizzazione di una rete di ricarica per veicoli elettrici in ambito urbano.

3. IMPEGNI DI ENEL X

Enel X si impegna a provvedere a propria cura e spese, direttamente o attraverso altre società del gruppo Enel, alle seguenti attività:

- a) individuare congiuntamente a IOR, le aree nella zona Pronto Soccorso della sede ospedaliera in via Giulio Cesare Pupilli, sulle quali installare le infrastrutture di ricarica per veicoli elettrici come da planimetria allegata;
- b) richiedere le autorizzazioni necessarie all’installazione di fino a n. 2 infrastrutture di ricarica per veicoli elettrici (di seguito, le “**IdR**”);
- c) progettare le “Aree Dedicare”, composte dall’IdR e dagli stalli riservati ai veicoli durante l’erogazione del servizio di ricarica;
- d) provvedere all’installazione delle IdR, che restano di proprietà di Enel X;
- e) esercire e gestire le IdR da remoto tramite la piattaforma integrata di Enel X;
- f) provvedere al collegamento delle IdR con la rete elettrica pubblica;
- g) provvedere all'esecuzione di tutti i lavori di ripristino e di tutti gli interventi di adeguamento delle Aree Dedicare, necessari per l'installazione delle IdR;
- h) mantenere le IdR di Enel X, al fine di garantirne il perfetto funzionamento per l’intera durata del Protocollo, secondo quanto previsto dal piano di manutenzione ordinaria;

- i) provvedere alla realizzazione di opportuna segnaletica orizzontale;
- j) provvedere a tutte le attività di collaudo;
- k) assolvere ad ogni obbligo ed onere, tassa ed imposta relativa alla posa delle IdR;
- l) rimuovere le IdR e ripristinare lo stato dei luoghi nel caso in cui riceva richiesta scritta da IOR, laddove sia subentrato un fatto nuovo e imprevedibile, imposto da legge o regolamento o provvedimento amministrativo o semplicemente alla scadenza del presente protocollo d'intesa;

4. IMPEGNI DELLO I.O.R

Lo I.O.R. si impegna a:

- a) individuare le aree nella zona Pronto Soccorso della sede ospedaliera in via Giulio Cesare Pupilli, sulle quali installare le infrastrutture di ricarica per veicoli elettrici come da planimetria allegata;
- b) favorire la realizzazione di stalli di ricarica conformi ai criteri dell'Universal Design in modo da rendere la ricarica dei veicoli elettrici fruibile da parte di persone con disabilità;
- c) nel rispetto della normativa applicabile, mettere a disposizione, a titolo gratuito e, pertanto, senza pagamento di corrispettivo alcuno (o di altri eventuali oneri, preliminari e successivi tra cui il canone di cui all'articolo 1, comma 816, della legge 27 dicembre 2019 n. 160), le porzioni di suolo necessarie all'utilizzo delle IdR per la durata del presente Protocollo e mantenerne l'idoneità all'utilizzo suddetto;
- d) assicurare la necessaria collaborazione relativa al rilascio delle autorizzazioni necessarie per l'installazione e gestione a cura, spese e responsabilità di Enel X medesima, con la finalità di rispettare le scadenze congiuntamente convenute tra le parti;
- e) fare quanto in suo potere affinché gli stalli riservati al servizio di ricarica vengano occupati esclusivamente da veicoli elettrici in ricarica;

5. IMPEGNO DELLE PARTI

Con il presente Protocollo le Parti si impegnano a garantire una fattiva collaborazione per la realizzazione di quanto previsto all'art. 2.

6. DURATA

Il Protocollo è efficace dalla data di sottoscrizione e avrà durata di 10 (dieci) anni, fatto salvo quanto previsto all'art. 3 in caso di richiesta di rimozione da parte di IOR. Le Parti si riservano sin d'ora, dopo una valutazione dei risultati raggiunti con la presente collaborazione, di prorogare, o rinnovare, la durata di detto accordo mediante semplice comunicazione da far pervenire prima della scadenza del Protocollo stesso.

7. COSTI

Ciascuna parte si farà carico dei costi relativi alle attività che si impegna a svolgere in esecuzione del presente Protocollo.

8. NON ESCLUSIVITÀ

Ciascuna Parte è libera di discutere o implementare programmi analoghi a quelli di cui al Protocollo con terze Parti o altri Enti Pubblici.

9. COMUNICAZIONE

Le Parti si impegnano a sviluppare congiuntamente un adeguato piano di comunicazione in relazione alle IdR di cui al presente Protocollo. Pertanto, nessuna Parte farà alcuna comunicazione, annuncio pubblico, conferenza o comunicato stampa riguardo all'esistenza, contenuto, esecuzione né userà marchi o loghi dell'altra Parte o qualsiasi altro elemento identificativo di una Parte o relativo al presente Protocollo, senza aver prima ottenuto il consenso dell'altra Parte.

10. DIRITTI DI PROPRIETÀ INDUSTRIALE E INTELLETTUALE

Il Comune prende atto e accetta che il gruppo Enel è il solo e unico titolare del know-how relativo alla tecnologia e ai sistemi, brevettati o meno, riguardanti (i) la ricarica dei veicoli elettrici, compresi le IdR e (ii) la piattaforma integrata di Enel X, inclusi tutti i dati tecnici, i disegni, i progetti, il design, le specifiche funzionali e tecniche, il software, il know-how, i brevetti, gli eventuali modelli di utilità, oltre a qualsiasi documento tecnico che faccia riferimento a quanto detto, che saranno rispettivamente sviluppati e fatti evolvere anche in relazione al presente Protocollo. Allo stesso modo, il Comune è e resterà l'esclusivo titolare dei dati, delle informazioni, commerciali e logistiche, riguardanti le aree di installazione delle IdR di cui al presente Protocollo.

Pertanto ogni dato o informazione scambiato tra le Parti ai fini dell'esecuzione del Protocollo resterà di esclusiva titolarità della Parte che lo ha fornito o divulgato all'altra.

Le Parti si impegnano a rispettare scrupolosamente le prescrizioni normativamente applicabili in materia di tutela e protezione di dati, informazioni e diritti industriali, sia nelle attività oggetto del presente Protocollo che in quelle da esso discendenti.

11. RISERVATEZZA

Il presente Protocollo, come pure tutte le informazioni e i dati che verranno scambiati tra le Parti relativamente alle rispettive aziende/prodotti/servizi solo per quanto strettamente necessario all'esecuzione del presente Protocollo e/o dei quali ciascuna delle Parti dovesse venire a conoscenza in virtù del suddetto Protocollo, sono strettamente confidenziali e ciascuna delle Parti si impegna a non utilizzarli e a non divulgarne il contenuto a terzi in assenza del preventivo benestare scritto dell'altra Parte. Quanto sopra non si applica a quelle informazioni già disponibili al pubblico precedentemente alla data di sottoscrizione del Protocollo.

Ciascuna delle Parti, in relazione agli obblighi di riservatezza sopra richiamati, si impegna a:

- utilizzare tali informazioni e dati esclusivamente per le finalità previste dal presente Protocollo;
- restituire o distruggere i dati riservati al termine del presente Protocollo e comunque in qualsiasi momento l'altra Parte ne dovesse fare richiesta;
- vincolare ai medesimi impegni anche i propri dipendenti ed i terzi ausiliari utilizzati per l'adempimento del presente Protocollo;
- adottare ogni altra misura necessaria per garantire il loro rispetto.

Laddove per legge (quindi anche in caso di richiesta da parte di un Organo Giudiziario o di altra Autorità Pubblica) una Parte sia obbligata a fornire a terzi informazioni confidenziali attinenti all'altra Parte, la Parte obbligata a fornire tali informazioni dovrà:

- informare appena legalmente possibile di ciò per iscritto l'altra parte;
- limitarsi a fornire esclusivamente le informazioni richieste.

Le Parti convengono che qualsiasi comunicazione al pubblico o pubblicità che comprenda la citazione del presente Protocollo o comunque l'indicazione del rapporto costituito tra le Parti in relazione a quanto previsto del presente Protocollo, potrà avvenire solo previo accordo scritto tra le Parti circa la modalità ed il contenuto di tale pubblicità o comunicazione al pubblico.

12. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi e per gli effetti del Regolamento (UE) 679/2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, come recepito nell'ordinamento, le Parti si autorizzano reciprocamente al trattamento dei dati personali, anche con l'ausilio di mezzi elettronici e/o automatizzati, unicamente per le attività necessarie e strettamente connesse alla corretta esecuzione della presente Protocollo. In ogni caso il Comune nell'esecuzione del Protocollo si atterrà ai principi ed alle regole contenuti nel Codice Privacy Enel, in vigore nel gruppo Enel dal 2014. Parimenti Enel X nell'esecuzione del presente Protocollo si atterrà ai principi ed alle regole contenuti nel Regolamento (UE) 679/2016 suddetto, come recepito nell'ordinamento.

13. LEGISLAZIONE APPLICABILE, CONTROVERSIE, FORO E VARIE

Il presente Protocollo sarà governato e interpretato secondo la legge italiana. Qualsiasi controversia tra le Parti che non possa essere risolta amichevolmente relativa all'interpretazione, esecuzione, violazione, risoluzione o applicazione del presente Protocollo o che in qualsiasi modo sorga in relazione allo stesso, è devoluta alla competenza esclusiva del Tribunale di Roma.

Qualsiasi modifica o deroga del presente Protocollo dovrà essere apportata per iscritto dalle Parti.

Il Protocollo, che è stato liberamente negoziato tra le Parti in ogni suo patto e clausola, verrà sottoscritto in due originali, uno per ciascuna Parte.

Il Comune acconsente sin d'ora a che il presente Protocollo sia oggetto di cessione da parte di Enel X in favore di società appartenenti al Gruppo Enel, anche nell'ambito di operazioni di fusione, scissione, cessione o affitto di ramo d'azienda, o altre operazioni societarie che coinvolgano la stessa Enel X.

14. RINVIO ALLE LEGGI

Per quanto non previsto dal presente Protocollo, si fa rinvio alle leggi ed ai regolamenti vigenti in materia.

15. REGISTRAZIONE

Il presente Protocollo è assoggettato ad Imposta di registro, ai sensi dell'art. 4 della Tariffa Parte Seconda allegata al Testo Unico delle disposizioni concernenti l'imposta del registro approvato con D.P.R 26 aprile 1986 n. 131, che sarà a carico di Enel X.

16. COMUNICAZIONI TRA LE PARTI

Ogni necessario avviso, domanda o altro tipo di comunicazione richiesta o prevista del presente Protocollo dovrà essere inviata per iscritto e sarà considerata consegnata non appena ricevuta ai seguenti indirizzi.

Per Enel X:

Sig. _____

PEC: enelxmobility@pec.enel.it

Per lo I.O.R.:

Sig. _____

E-mail: _____

Numero di telefono: _____

Con riferimento alle informazioni relative alle IdR, Enel X potrà mettere a disposizione, previa richiesta da parte di IOR, uno strumento accessibile tramite portale web, che consente di fornire a **IOR** le seguenti informazioni:

- geolocalizzazione (coordinate GPS) con individuazione della IdR su mappa dedicata e visualizzazione dell'indirizzo;
- stato della IdR (disponibile, occupato, in manutenzione);
- caratteristiche della IdR (potenza massima, tipologia corrente - AC/DC - e tipologia di prese);
- dati di utilizzo delle IDR, in maniera statistica, anonima e aggregata (numero di ricariche, kWh erogati, prenotazioni effettuate e tempo di occupazione della presa senza ricarica);
- statistiche relative all'impatto ambientale derivante dall'utilizzo delle IdR (risparmio in termini di emissioni CO2, PMx, NOx, rumore veicoli equivalenti, risparmio economico per salute e ambiente).

17. RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVA, CODICE ETICO E MODELLO 231

In coerenza con le norme ed i principi del decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231, del codice penale italiano, dell'US Foreign Corrupt Practices Act, dello UK Bribery Act 2010, dei trattati internazionali anti-corruzione quali la Convenzione dell'Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico sulla lotta alla corruzione dei pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche internazionali e la Convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione nonché di ogni altra normativa anticorruzione comunque applicabile alle Parti, ciascuna delle Parti si impegna ad astenersi dall'offrire, promettere, elargire o pagare, direttamente o indirettamente, denaro o altra utilità ad un pubblico ufficiale o a qualsivoglia altro terzo, con lo scopo, in relazione allo svolgimento delle attività di cui al Protocollo, di conseguirne un vantaggio o beneficio improprio e/o per influenzarne un atto, una decisione o un'omissione.

Con riguardo all'esecuzione del Protocollo, ciascuna delle Parti si impegna altresì ad astenersi dall'accettare offerte e/o promesse, comunque denominate, di denaro o altra utilità in violazione delle norme e convenzioni citate al precedente comma.

L'inosservanza, anche parziale, delle pattuizioni di cui al presente articolo 15 costituirà grave inadempimento del Protocollo e darà facoltà a ciascuna Parte non inadempiente di risolverlo, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 del codice civile, mediante lettera raccomandata a/r. In tale evenienza la Parte inadempiente terrà l'altra Parte indenne e manlevata avverso qualsiasi danno, costo onere o spesa, comunque denominato, in cui essa dovesse incorrere, anche per effetto di pretese i terzi, in conseguenza dell'inadempimento.

Enel X, nella conduzione degli affari e nella gestione dei rapporti si riferisce ai principi contenuti nel proprio Codice Etico e nel Piano Tolleranza Zero contro la corruzione.

ES aderisce inoltre al Global Compact e in osservanza del decimo principio del GC intende perseguire il proprio impegno di lotta alla corruzione in ogni sua forma. Pertanto, Enel X proibisce il ricorso a qualsiasi promessa, offerta o richiesta di pagamento illecito, in denaro o altra utilità, allo scopo di trarre un vantaggio nelle relazioni con i propri stakeholder e tale divieto è esteso a tutti i suoi dipendenti. La controparte dichiara di prendere atto degli impegni assunti da Enel X e si obbliga a non ricorrere a nessuna promessa, offerta o richiesta di pagamento illecito nell'esecuzione del presente Protocollo nell'interesse di Enel X e/o a beneficio dei suoi dipendenti.

18. DISPOSIZIONI FINALI

Il presente Protocollo dovrà essere interpretata nella sua interezza, attribuendo a ciascuna clausola il senso che ne deriva dal complesso dell'atto, tenendo conto della reale intenzione delle parti.

Il Protocollo è rivedibile su richiesta delle parti.

Bologna - Roma, XX/XX/XXXX

Enel X Mobility s.r.l.

Istituto Ortopedico Rizzoli




REV.	DATA / DATE	DESCRIZIONE / DESCRIPTION	MNI	R.CINTOLO	R.CINTOLO
0	20.06.2023	PRIMA EMISSIONE	<i>Sering Italia</i>	<i>Sering Italia</i>	<i>Sering Italia</i>
REV.	DATA / DATE	DESCRIZIONE / DESCRIPTION	REDATTO / PREPAR.	CONTR. / CHECK	APPROV. / APPROV
Committente: 			Progettazione / Design  SERVIZI D'INGEGNERIA INTEGRATA		
COMUNE DI BOLOGNA INSTALLAZIONE DI UN'INFRASTRUTTURA DI RICARICA PER VEICOLI ELETTRICI DI TIPO "JUICE PUMP 75" IN VIA GIULIO CESARE PUPILLI NEL COMUNE DI BOLOGNA STATO DI PROGETTO			Commissa: JA10126058		
			Codifica Sering Italia 6058-2023-DP-3005		
			OdL. Committente 28062023		
			Progettista: Ing. R. Cintolo		
Documento N°:			Fg. / di 1 / 2	Nome File -	

COMUNE DI BOLOGNA
INSTALLAZIONE DI UN'INFRASTRUTTURA DI RICARICA PER VEICOLI ELETTRICI DI TIPO "JUICE PUMP 75"
IN VIA GIULIO CESARE PUPILLI NEL COMUNE DI BOLOGNA (BO)


N° Identificativo	Stato Rev.	
6058-2023-DP-3005	0	
Data Emissione	Controllato	Fg. / di
20/06/23	CINTOLO	2 / 2

- STATO DI PROGETTO -



PLANIMETRIA GENERALE STATO DI PROGETTO

SCALA 1:200



PLANIMETRIA DI DETTAGLIO STATO DI PROGETTO


SCALA 1:100

SEGNALETICA VERTICALE

La segnaletica utilizzata deve mostrare chiaramente che non si tratta di un parcheggio per veicoli elettrici ma di un'area di sosta da utilizzare solo per effettuare il ciclo di ricarica. Dovrebbe essere previsto un limite di tempo per poter così mettere a disposizione i punti di ricarica al numero massimo possibile di utenti. Tuttavia, l'indicazione del limite temporale è a discrezione del gestore della stazione di ricarica; l'indicazione può essere apposta opzionalmente. L'elemento principale è rappresentato quindi dal segnale "Zona rimozione" (79/e art. 120 C.s.) a cui si aggiunge il testo "eccetto ciclo di ricarica".

Paletto paracarro acciaio inox satinato antiurto. Saranno montati fissi, a distanza tale da non intralciare l'utilizzo della l.d.R. da parte di persone su sedia a ruote e nel contempo da non impedire le normali operazioni di manutenzione della l.d.R.

PARTICOLARE "C"



ARMADIO PORTACONTATORI


SEGNALETICA ORIZZONTALE

Per consentire la facile INDIVIDUAZIONE degli stalli riservati da parte degli automobilisti in transito verrà realizzato un opportuno PITTOGRAMMA simboleggiante un'auto ad alimentazione elettrica. Il pittogramma verrà realizzato in posizione non baricentrica al posto auto, bensì collocato ad in terzo dello spazio in lunghezza, in prossimità del lato in cui si sviluppa il flusso veicolare.

PARTICOLARE "D"



COLONNINA (particolare B)



POSIZIONAMENTO DISSUASORI SCALA 1:100

PLINTO 1A	DIMENSIONI				CAVALLOTTI
	A=90 cm	B=90 cm	H=50 cm		
POSIZIONE	1	2	3	4	5
φ (mm)	8	8	8	8	8
N.FERRI	5	5	5	5	
PASSO (cm)	20	20	20	20	1/60X60
LUNGHEZZA (m)	202	206	122	122	146
SAGOMA	20	20	20	20	30
	40	40	40	40	40
	82	82	82	82	18
NOTE					

PARTICOLARE PLINTO DI FONDAZIONE